



## *Ministero dell'università e della ricerca*

### *Consiglio Nazionale dell'Alta Formazione Artistica e Musicale*

All'On. Ministro  
*Sen. Anna Maria Bernini*  
[gabinetto@pec.mur.gov.it](mailto:gabinetto@pec.mur.gov.it)

Alla Direttrice Generale delle  
istituzioni della formazione  
superiore  
*Dott.ssa Marcella Gargano*  
[dgistituzioni@pec.mur.gov.it](mailto:dgistituzioni@pec.mur.gov.it)

e p.c.  
al Capo di Gabinetto  
*Prof.ssa Marcella Panucci*  
[gabinetto@pec.mur.gov.it](mailto:gabinetto@pec.mur.gov.it)

al Capo Ufficio Legislativo  
*Dott. Massimo Rubechi*  
[Ufficio.legislativo@mur.gov.it](mailto:Ufficio.legislativo@mur.gov.it)

al Segretario Generale  
*Cons. Francesca Gagliarducci*  
[segretariatogenerale@mur.gov.it](mailto:segretariatogenerale@mur.gov.it)

**Oggetto: Parere in merito a schema di regolamento in materia di reclutamento del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, previsto dall'art. 2, comma 7 lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, in riforma del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143.**

Adunanza del 7 novembre 2023

#### *Il Consiglio Nazionale dell'Alta Formazione Artistica e Musicale*

VISTA la legge n. 508/1999 e in particolare l'art. 2, comma 7 lettera e);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019 n. 143;

VISTO il decreto ministeriale 19 febbraio 2021 n. 67 contenente il “*Regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale*”;



## *Ministero dell'università e della ricerca*

### ***Consiglio Nazionale dell'Alta Formazione Artistica e Musicale***

VISTO il regolamento di funzionamento del C.N.A.M., approvato dall'Assemblea plenaria il 27 maggio 2022;

VISTA la nota della Direzione Generale delle istituzioni della formazione superiore prot. n. 7771 del 08/06/2022 con la quale è stata richiesta la formulazione di un parere in merito allo schema di regolamento in materia del personale delle istituzioni AFAM, previsto dall'art 2 comma 7 lett.e) della legge 21 dicembre 1999, n. 508, in riforma del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019 n. 143;

VISTO il parere espresso dal CNAM in merito al predetto schema di regolamento nel corso dell'adunanza del 7 e 8 luglio 2022;

VISTA la nota della Direzione Generale delle istituzioni della formazione superiore prot. n. 13587 del 02/11/2023 con la quale è stata richiesta la formulazione di un nuovo parere in merito allo schema di regolamento in materia del personale delle istituzioni AFAM;

ESAMINATA la documentazione allegata alla suddetta nota e, in particolare, lo schema di regolamento in materia di reclutamento del personale delle Istituzioni AFAM e la relazione illustrativa;

UDITA la relazione della commissione del CNAM "*Politiche per lo stato giuridico e il reclutamento del personale*";

CONSIDERATA l'urgenza rappresentata dalla Direzione Generale delle istituzioni della formazione superiore;

RITENUTO necessario garantire la massima celerità all'iter di approvazione del suddetto regolamento;

#### **ESPRIME IN PREMESSA LE SEGUENTI CONSIDERAZIONI:**

##### **1. Considerazioni preliminari**

Si richiama il parere del C.N.A.M. del 7 luglio 2022 (ivi comprese le segnalazioni) relativo allo schema di regolamento in oggetto, considerata la sostanziale sovrapponibilità di molti aspetti dei due schemi sottoposti a parere del C.N.A.M.

Si segnala l'esigenza che l'iter di approvazione possa vedere un'accelerata a una pronta conclusione, considerato che l'approvazione e l'applicazione del regolamento sono attesi dall'intero sistema AFAM da anni, il quale non può continuare a vedere il reclutamento disciplinato da norme transitorie che nel tempo si affastellano, si sovrappongono e non consentono di operare in un'ottica di certezza normativa e programmazione delle attività.





## *Ministero dell'università e della ricerca*

### *Consiglio Nazionale dell'Alta Formazione Artistica e Musicale*

#### **2. Analisi delle modifiche operate allo schema su cui il C.N.A.M. si era espresso**

Alcune modifiche hanno rilevanza meramente tecnica e/o di drafting normativo (richiami normativi, aggiornamento delle definizioni, riordino dei commi dell'articolo 2, suddivisione tra più articoli delle precedenti disposizioni finali, inserimento della clausola di invarianza finanziaria).

Si prende atto della carenza di una norma primaria che consenta di introdurre il conferimento di incarichi di docenza a tempo indeterminato per chiara fama internazionale, da cui deriva l'assenza nello schema aggiornato di tale previsione. Si segnala che una norma di legge in tal senso, mutuata dalla disciplina delle chiamate dirette universitarie, sarebbe quanto mai opportuna per consentire l'afflusso di docenti, musicisti e artisti italiani di fama internazionale e attivi all'estero.

Appare pienamente condivisibile l'introduzione dell'articolo 11 in materia di contratti di ricerca, introdotti per l'AFAM dal decreto-legge n. 36/2022, necessari per l'autonoma gestione di progetti di ricerca finanziati nell'ambito di bandi nazionali ed europei.

La disciplina più approfondita, all'articolo 2, di alcuni istituti dell'abilitazione artistica nazionale (dimissioni e reclamo) e l'introduzione della riconsiderazione appaiono condivisibili, al fine di garantire maggiore chiarezza sulla procedura e di incrementare gli elementi di similitudine con l'abilitazione scientifica di ambito universitario. L'attribuzione al Ministero del "potere sostitutivo" appare condivisibile alla luce del fatto che l'abilitazione, ancorché decentrata, abbia valore nazionale, ma si segnala l'esigenza che il ricorso a tale potere sia eccezionale e strettamente limitato alla procedura di abilitazione, al fine di garantire l'autonomia che la Costituzione e la Legge 508/1999 riconoscono alle Istituzioni.

La modifica della dicitura "campi disciplinari" con la dicitura "profili disciplinari", già suggerita nel corso dei lavori sulla revisione dei settori artistico-disciplinari, appare non solo condivisibile, ma anche necessaria, considerata l'esigenza di garantire una riforma dei settori a invarianza (almeno iniziale) degli ordinamenti didattici. È condivisibile altresì la previsione che i profili disciplinari rilevino, non solamente nell'ambito del reclutamento, bensì anche in quello della mobilità.

Si condivide l'introduzione degli scambi tra docenti e tra unità di personale, in merito ai quali sarebbe opportuno creare un portale per rendere visibili le disponibilità e i possibili *match*.

È certamente opportuna la previsione per cui le assunzioni di docenti e ricercatori siano deliberate dal Consiglio Accademico, considerato che è l'organo cui il regolamento può attribuire, ai sensi della L. 508/1999, competenze in materia di reclutamento del personale docente.

I limiti introdotti agli incarichi di docenza all'articolo 10 appaiono necessari alla luce delle note procedure di infrazione europea in materia di contratti a termine. Nell'apprezzare l'esclusione da tali limiti degli incarichi conferiti da ISIA e Accademia di arte drammatica a soggetti in possesso di reddito da lavoro autonomo o dipendente, è necessario rilevare come il superamento del precariato derivante da incarichi extra-organico passi inevitabilmente da un ulteriore ampliamento delle dotazioni organiche (soprattutto in materia di posti di ricercatore) che garantisca un numero di cattedre e posti adeguato al numero di studenti e alle esigenze di didattica, ricerca e produzione delle Istituzioni.

In materia di disposizioni finali (articolo 17), si condivide la specifica per cui l'abilitazione artistica è requisito, anche per le Istituzioni non statali e private autorizzate al rilascio di titoli AFAM, limitatamente alle assunzioni a tempo indeterminato. Si condivide altresì che il transito da un settore disciplinare ad altro settore possa essere effettuato, in via transitoria, con parere del CNAM, posto



## *Ministero dell'università e della ricerca*

### *Consiglio Nazionale dell'Alta Formazione Artistica e Musicale*

che si auspica un celere avvio dell'abilitazione artistica e dunque una rapida nomina delle relative commissioni.

Il rinvio a un decreto MUR-MEF per la rideterminazione dei compensi per le attività di docenza presso gli ISIA appare condivisibile laddove tale decreto disponga un range di importi, con aggiornamento automatico degli stessi, in modo da garantire l'autonomia delle Istituzioni, considerato che per gli incarichi di docenza extra-organico Conservatori e Accademie non hanno i compensi definiti da alcun atto ministeriale.

Rispetto all'applicazione dell'articolo 508 del d.lgs. 297/94, se ne condivide la *ratio*, pur ritenendo che sarebbe più opportuno un aggiornamento in tal senso del codice disciplinare contenuto nel contratto collettivo nazionale.

Infine si saluta con favore l'abrogazione delle norme transitorie in materia di reclutamento, considerato che è forte l'esigenza di superare la transizione e poter giungere a un sistema coerente e stabile di regole e di funzionamento.

### **3. Segnalazioni e suggerimenti**

Si segnala che sarebbe opportuno sostituire le previsioni di pubblicazione dei bandi di concorso sulla Gazzetta Ufficiale con la pubblicazione sul portale InPA, in aggiunta al portale dei bandi AFAM di cui all'articolo 15 del regolamento, considerate le previsioni di cui all'art. 35-ter del d.lgs. 165/2001, come modificato nel corso del 2022 e del 2023. Si suggerisce inoltre che venga disposta la creazione dell'anagrafe dei docenti e dei ricercatori AFAM, in analogia a quella universitaria.

Si rileva che all'articolo 6 e all'articolo 8 è stato previsto che le commissioni di valutazione siano nominate dal Direttore, scelta che appare condivisibile e in linea con l'attuale riparto delle competenze in seno alle Istituzioni AFAM. Si segnala però che alla lettera g) di entrambi gli articoli si prevede che le dimissioni di un commissario siano accettate dal Presidente, competenza che andrebbe attribuita al Direttore in coerenza con la competenza a nominare i membri delle commissioni.

Si suggerisce infine che i "profili disciplinari" siano definiti e aggiornati con decreto della competente Direzione Generale, considerata l'esigenza di costante adattamento degli stessi alla crescente innovazione in ambito multimediale e non solo.

Si ritiene necessario che per la procedura di mobilità del personale tecnico-amministrativo, così come stabilito dall'art. 14, siano predisposte delle opportune linee di indirizzo ministeriali.

Si suggerisce che all'art. 9 comma 5 lettera *f* possano essere inclusi, oltre che esperti esterni, anche docenti a contratto delle istituzioni e che si senta il parere non della relativa conferenza ma del CNAM.

Si ricorda, in riferimento all'art. 9 comma 3 lettera *e* punto 3, l'inopportunità di prevedere la valutabilità, all'interno dei procedimenti finalizzati al reclutamento del personale docente a tempo determinato, del servizio prestato presso scuole secondarie di secondo grado pubbliche, trattandosi di servizio relativo ad un ambito del sistema formativo non appartenente al segmento terziario.

Infine si ribadisce l'esigenza di prevedere almeno la possibilità di rimborso spese per i commissari poiché la norma rischia di disincentivare la partecipazione dei professori ai lavori delle commissioni (art. 2 comma 9).

Tutto ciò premesso e considerato





## *Ministero dell'università e della ricerca*

### *Consiglio Nazionale dell'Alta Formazione Artistica e Musicale*

#### **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

sulla riforma del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, così come definita nel testo trasmesso dalla Direzione Generale delle Istituzioni della formazione superiore con prot. 13587 del 2 novembre 2023.

Inoltre, come già specificato nel parere del 7 luglio 2022, si raccomanda che, attraverso un parallelo intervento legislativo volto ad accrescere le facoltà assunzionali attualmente previste, si consenta alle Istituzioni AFAM di effettuare il reclutamento a tempo indeterminato su ogni posto della dotazione organica, considerati i limiti posti dagli articoli 9 e 10 dello schema di regolamento. Senza tale intervento le oltre 1.000 posizioni di precariato esistenti continuerebbero a generare assenza di stabilità delle comunità accademiche, impossibilità di programmazione, contenzioso per abuso di contratti a termine e infrazione da parte dell'Italia della normativa comunitaria. Si raccomanda inoltre di prevedere uno stanziamento dedicato all'inserimento nelle dotazioni organiche di posti di ricercatore, profilo che altrimenti rischia di rimanere previsto solamente sulla carta.

Infine si segnala e raccomanda che in tutto il testo del regolamento e in tutti i futuri atti normativi si dia massimo rilievo all'attività scientifica e di ricerca svolta nell'ambito dell'alta formazione artistica e musicale, in tutte le sue declinazioni, sia in tema di riconoscimento dei servizi, sia per quanto concerne la qualificazione del personale, sia in merito alla valutazione delle attività e dei programmi.

La Presidente

Prof.ssa Giovanna Cassese